

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1890)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LI VIGNI, DI PRISCO, ALBARELLO, MASCIALE, NALDINI, TOMASSINI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1971

Estensione a tutti i lavoratori combattenti ed assimilati dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che il Gruppo del PSIUP propone all'attenzione del Parlamento, prevede l'estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a tutti gli ex combattenti e assimilati siano essi dipendenti di aziende private, di aziende a partecipazione statale, o comunque dipendenti statali, civili e militari.

Si vuole così porre fine alla grave ed ingiusta discriminazione venutasi a creare tra cittadino e cittadino, in seguito all'approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, legge questa che limitava la concessione dei benefici solamente ai dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici vari, quasi che gli eventi bellici non avessero colpito in eguale misura, turbandone e danneggiandone la carriera, dipendenti pubblici e privati, civili e militari.

Già in sede di discussione della succitata legge, da ogni parte politica — così come dalla nostra — furono presentati ordini del giorno tendenti ad impegnare il Governo ad estendere a tutte le categorie di lavoratori quanto la 336 prevedeva per pochi. Tale il senso dell'ordine del giorno presentato dal PSIUP e che qui riportiamo:

« La Commissione, approvando il testo unificato delle proposte di legge recanti norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati;

considerando che i medesimi diritti, conseguenti ai fatti bellici, spettano egualmente a tutte le categorie di lavoratori anche dipendenti da aziende private, invita il Governo a predisporre entro sei mesi dalla entrata in vigore di questa legge gli op-

portuni provvedimenti al fine che nel computo del trattamento pensionistico dovuto a tutti i lavoratori sia tenuto conto di analoghi benefici per gli ex combattenti e assimilati, ponendo a carico dello Stato i contributi eventualmente occorrenti ».

E tale il significato dell'ordine del giorno approvato dal Senato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari:

« La 1^a Commissione permanente del Senato considerato che l'approvazione del disegno di legge in discussione di norme a favore dei dipendenti dello Stato impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale dipendente dello Stato che si trova nelle medesime condizioni, fa voti perchè il Governo provveda con l'opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estenda i

benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni; invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale ed a tutti gli operai e gli impiegati ex combattenti, nonchè ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame ».

Ci appare superfluo, data l'ovvietà della situazione, procedere ad una illustrazione dei motivi morali e costituzionali che sono alla base del nostro disegno di legge. Ci auguriamo, quindi, che gli onorevoli colleghi vogliano esaminarla con la massima sollecitudine, mettendo così fine ad una ingiusta sperequazione che non ha alcuna ragione di essere.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano ai lavoratori ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace ed ogni altra categoria equiparata, che siano stati o siano dipendenti di aziende private, o di aziende a partecipazione statale, o dipendenti comunque di amministrazioni statali, civili e militari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai lavoratori autonomi, compresi nelle categorie indicate.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle contenute nella presente legge si applicano dalla data della domanda, ai lavoratori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, che siano cessati dal servizio in epoca anteriore al 7 marzo 1968.

Art. 3.

I lavoratori indicati all'articolo 1, iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli iscritti a casse o Fondi di previdenza assimilabili o sostitutive, o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, possono chiedere il collocamento in pensione con la riduzione di dieci anni se mutilati o invalidi di guerra e di sette anni se appartenenti alle altre categorie indicate nel primo comma dell'articolo 1, dell'età minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura della pensione ai sensi del decreto del Presi-

dente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, il cumulo contributivo è aumentato di dieci o sette anni rispettivamente per i mutilati o invalidi di guerra e per gli appartenenti alle altre categorie indicate nel primo comma dell'articolo 1.

Uguale aumento è attribuito ai lavoratori che al compimento dell'età pensionabile non raggiungono l'anzianità contributiva richiesta per l'applicazione della percentuale massima della retribuzione pensionabile.

La retribuzione annua pensionabile di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, o di cui alle disposizioni per gli iscritti ad altra assicurazione che non sia quella generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata rispettivamente del 10 e del 7 per cento per le due categorie di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge si applicano ai lavoratori che chiedono il collocamento in pensione entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore di essa.

I titolari di pensione o gli eredi titolari o aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità possono chiedere l'applicazione dei benefici entro lo stesso termine.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura di tale onere, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per il 1971.